Conto corrente con la posta — **Anno 78° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 1° dicembre 1937 - ANNO XVI — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937-XV, n. 1939.

Disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1539;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le provvidenze stabilite col citato R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433, per quanto si riferisce alla concessione di mutui in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I proprietari di fabbricati urbani e rustici, danneggiati o distrutti dal terremoto del 18 ottobre 1936, i quali, avendo ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici il sussidio di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1539, intendano chiedere un mutuo agli Istituti all'uopo autorizzati a norma dell'art. 8 del Regio decreto-legge medesimo, devono presentare agli Istituti stessi, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del sussidio, la relativa domanda.

Per le concessioni di sussidio già notificate al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine suddetto decorre dalla data medesima.

Art. 2.

La domanda di mutuo è accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termini dell'articolo 4 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433.

Agli effetti dell'art. 9 del citato Regio decreto-legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio è sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito è data notizia al pubblico, a cura del podestà, nello stesso giorno in cui è fatto, o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella segreteria.

Nell'avviso deve essere precisato l'Istituto al quale la domanda di mutuo è stata presentata.

Una copia di detto avviso, autenticata dal podestà, sarà da questi immediatamente trasmessa al prefetto della Provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali.

L'adempimento di queste formalità sarà accertato dal segretario comunale mediante processo verbale vidimato dal podestà, e di questo verbale sarà rimessa gratuitamente copia all'Istituto indicato nella domanda di mutuo.

Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo d'ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicata, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto, e a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433.

Art. 3.

Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire, quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433.

In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissati all'ultimo comma del precedente aticolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.

Art. 4.

La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione già eseguita a cura e spese del proprietario essere somministrata in più rate a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio in base a certificati dell'Ufficio del Genio civile, attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 14 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, in quanto applicabili agli atti previsti nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 1940.

Autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1926-IV, n. 179, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1262, che stabilì a carico dello Stato un contributo per le costruzioni delle case popolari per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1295, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 546, con il quale furono dettate le norme per la esecuzione del citato decreto-legge n. 179, a fu istituito l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 marzo 1927-V, concernente le norme per l'ordinamento dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 1982, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 2777, contenente disposizioni per le cooperative edilizie;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1928-VI, n. 831, convertito nella legge 13 novembre 1928-VII, n. 2613, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo 30 ottobre 1928-VII, contenente norme per l'applicazione del decreto-legge 18 marzo 1928-VI, n. 831, e per il coordinamento dello stesso decreto con le disposizioni concernenti l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuta l'opportunità di estendere i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra alla vedova del martire fascista Giulio Giordani, nel senso di rendere possibile l'assegnazione di un alloggio cooperativo da parte della Cooperativa fra mutilati di Bologna;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, è autorizzata ad iscrivere come socio, con tutti i diritti e doveri dei mutilati di guerra, la signora Rina Boldrini, vedova di Giulio Giordani, in deroga anche alle proprie disposizioni statutarie.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1941.
Franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con nuovi mezzi alla attuazione della difesa delle piante da frutta, mediante la distruzione dei parassiti che ne compromettono il sano sviluppo e la fruttificazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli oli minerali lubrificanti, destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta, sono ammessi alla esenzione dalla tassa di vendita, sotto osservanza delle norme e delle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 183. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1942.
Proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, convertito nella legge 23 marzo 1931, n. 553;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 51;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1822, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 28;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e 26 settembre 1933;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 31 dicembre 1939 il termine fissato dall'articolo 2 del R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1822, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930 e del 30 ottobre 1930.

Alla stessa data del 31 dicembre 1939 è prorogato il termine fissato col 2° comma dell'art. 28 del R. decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, per l'applicazione di analoghi benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. **1943.**

Rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, e successive modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 521, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 1001, ed il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1927, n. 751;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 751, che ha, fra l'altro, dato facoltà al Capo del Governo di modificare il regime doganale delle merci in relazione con la situazione monetaria e dei prezzi;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 ottobre 1936-XIV;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad agevolare l'impiego, nella produzione degli acciai speciali e di qualità e delle ghise speciali, anche del carbon coke nazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il carbone coke metallurgico prodotto nel Regno ed impiegato nella produzione di ghise speciali e di acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro nazionale, è concesso il rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposto sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di detto coke metallurgico.

Art. 2.

Il rimborso di cui all'art. 1 sarà corrisposto nella misura complessiva di L. 10 per tonnellata di carbon coke.

Il Ministro per le finanze stabilirà le norme e le condizioni cui è subordinata la concessione del rimborso.

Esso è autorizzato, inoltre, a variare, con propri decreti, la misura complessiva sopra indicata di L. 10, commisurandola alle eventuali future variazioni del dazio doganale e del diritto fisso erariale stabiliti per il carbon fossile proveniente dall'estero.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 184. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV, n. **1944.**

Estensione al comune di Bovino delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda del comune di Bovino, diretta ad ottenere la estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;
Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 22 giugno 1932, n. 3891, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il progetto di esecuzione delle opere necessarie per la costruzione della fognatura urbana del comune di Bovino, redatto, sotto la data del 20 maggio 1931, dall'ing. Raffaele Tramonte;

Veduti gli atti comprovanti l'eseguita nuova pubblicazione del progetto medesimo, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduto il testo del regolamento per il servizio dell'acquedotto e della fognatura del comune di Bovino, deliberato da quel podestà con atto in data 2 febbraio 1933, n. 21;

Veduti i pareri espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Foggia, in data, rispettivamente, del 17 e del 23 giugno 1933;

Veduta la deliberazione in data 1° luglio 1933, n. 159, con la quale il podestà di Bovino provvide a modificare il predetto regolamento in coerenza ai rilievi mossi dai precitati Consessi;

Veduta la deliberazione in data 16 dicembre 1933, n. 278, con la quale il podestà di Bovino, ottemperando alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno, provvide a stralciare dall'anzidetto regolamento le norme afferenti ai contributi degli utenti nelle spese di costruzione e di manutenzione della fognatura, in coerenza alle disposizioni dettate dagli articoli 253 e 247 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e provvide, inoltre, a stralciare dal regolamento stesso le norme relative al servizio dell'acquedotto;

Veduti i pareri espressi, ai termini dell'art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, nelle rispettive adunanze del 28 settembre e del 3 novembre 1934;

Veduta la deliberazione in data 20 dicembre 1934, n. 218, con la quale il podestà di Bovino provvide a modificare il ridetto regolamento in ottemperanza ad alcuni rilievi formulati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Ministero dell'interno;

Veduto il parere del provveditore alle Opere pubbliche di Bari in ordine all'adempimento delle prescrizioni dettate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Veduta la deliberazione in data 21 febbraio 1935, n. 35, con la quale il podestà di Bovino provvide ad apportare al ripetuto regolamento altre modifiche, in ottemperanza alle ulteriori istruzioni impartite dal Ministero dell'interno;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nell'adunanza del 18 marzo 1936;

Veduta la deliberazione in data 11 aprile 1936, n. 86, con la quale il podestà di Bovino ha provveduto a modificare ulteriormente il ridetto regolamento in coerenza ai rilievi mossi dal Consiglio superiore di sanità, ed ha approvato il testo definitivo del regolamento stesso;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Bovino le disposizioni dell'articolo 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

È confermata la pubblica utilità dei lavori contemplati dal suindicato progetto per la costruzione della fognatura del comune di Bovino, ed è assegnato il termine di anni due, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per il compimento dei lavori stessi e delle occorrenti espropriazioni.

Art. 3.

È approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura del comune di Bovino, deliberato da quel podestà con atto in data 11 aprile 1936, numero 86.

Detto testo unico sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. **1945**.

Norme per la promozione al grado di ispettore generale nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale furono approvati i ruoli dei personali finanziari, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, col quale furono riordinati i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità di stabilire norme per l'attuazione del sovracitato Regio decreto-legge, per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti di ispettore generale nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferiti agli ispettori superiori che ab-

biano almeno tre anni di servizio nel grado 6°, con il criterio di scelta per merito comparativo, e su designazione del Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. **1946.**
Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di massima di Milano per l'apertura e la sistemazione di una nuova strada compresa tra la via Giovanni Suzzani e la via Luigi Ornato, per l'ampliamento della piazza Belloveso con variante al piano regolatore di massima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;
Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 7438/83/1936 del 4 marzo 1937-XV, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato con l'apertura e la sistemazione di una nuova strada compresa tra la via Giovanni Suzzani e la via Luigi Ornato, per l'ampliamento della piazza Belloveso con variante al piano regolatore di massima e sia assegnato il termine di anni dieci per la sua attuazione;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;
Considerato che l'apertura della nuova strada è giustificata dalla necessità di dare un diretto collegamento tra gli abitati di Niguarda, Prato Centenaro e Greco, e quindi con il centro della città;
Che le varianti proposte sono in relazione al traffico, alla rettifica e copertura del torrente Seveso nel tratto attraversante l'abitato di Niguarda, ed alla facilità di prolungare fino a questo abitato la linea tramviaria urbana;
Considerato peraltro che il tracciato assegnato con la variante alla nuova strada tra il viale Suzzani e via Graziano ha il non lieve inconveniente dell'innesto a punta acuta sulla via Michele De Angelis, e che pertanto è opportuno, al momento esecutivo, che con lieve deviazione dell'asse di questa strada si dispongano due testate uguali nel lato parallelo a via Suzzani nel largo, che ivi si viene a creare;
Visto il parere n. 1431 del 14 settembre 1937-XV;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvato con l'avvertenza di cui alle premesse il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per l'apertura e la sistemazione di una nuova strada compresa tra la via Giovanni Suzzani e la via Luigi Ornato, per l'ampliamento della piazza Belloveso con variante al piano regolatore di massima.
Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:2000, ed in un elenco, in data 9 ottobre 1935, dei beni vincolati dal piano, documenti a firma dell'ingegnere capo municipale Baselli.
È assegnato al Comune il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. **1947.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Castiglion Fiorentino.

N. 1947. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Castiglion Fiorentino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1937-XVI.
Divieto di esportazione di cavalli da riproduzione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, è aggiunta la seguente:

Numero della tariffa doganale	Merce
ex 1	Cavalli da riproduzione

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1937-XV.
Aumento del quantitativo annuo di importazione di oli minerali combustibili (fuel-oil) e oli bianchi e per trasformatori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge summenzionata, approvata con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Ritenuta la necessità di aumentare il quantitativo totale di importazione di oli minerali combustibili, con peso specifico superiore a 0,880 (fuel-oil) nonchè di oli bianchi e per trasformatori stabilito con le licenze generali di importazione rilasciate per il 1937, ai sensi e per gli effetti del Regio decreto-legge succitato;
Udito il parere della Commissione per la disciplina petrolifera di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge succitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il quantitativo annuo di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0.880 (fuel-oil) nonchè quello di oli bianchi e per trasformatori assegnati per il 1937 con le licenze generali di importazione, sono aumentati del 20 % (venti per cento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regolamento, nelle premesse citato, per il 2° semestre dell'anno 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni:* LANTINI

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri, starne e fagiani a scopo di ripopolamento in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, in alcune zone della provincia di Cuneo;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in dette zone, la cattura di lepri, starne e fagiani comuni a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nelle suddette zone, la cattura di lepri, starne e fagiani comuni a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4059)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 26 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XVI, n. 1840, che apporta modifiche alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia.

(4109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa inadempiente.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa « Andes » di Cerese di Virgilio, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(4104)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 235

del 26 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,595
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19,—
Cecoslovacchia (Corona)	66,96
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,56
Polonia (Zloty)	359,85
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,675
Id. 3,50 % (1902)	72,475
Id. 3,00 % Lordo	51,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,525
Rendita 5 % (1935)	94,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,125
Id. id. 4 % - Id 15 febbraio 1943	92,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,25

Media dei cambi e dei titoli — N. 236

del 27 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,95
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,98
Danimarca (Corona)	4,2385
Norvegia (Corona)	4,7705
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	360,05
Portogallo (Scudo)	0,8632
Svezia (Corona)	4,894
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,65
Id. 3,50 % (1902)	72,425
Id. 3,00 % Lordo	51,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,40
Rendita 5 % (1935)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,325
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,225

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 14 posti di vice segretario di gruppo A nei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 51, col quale venne indetto un concorso per esami per il conferimento di quattordici posti di vice segretario (grado XI) nel ruolo del personale amministrativo di prima categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami predetti come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 118;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice di cui sopra, in seguito al risultato del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario (grado XI) nel ruolo del personale amministrativo di prima categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 13 febbraio 1937-XV citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingua estera	Prova orale	Somma dei punti
1	Martelli Cesare fu Raffaele	9,33	0,53	8,75	18,61
2	Forte Paolo di Vito	8,33	—	10	18,33
3	Lattari Francesco di Peppino	8,50	—	9,25	17,75
4	Poppi Roberto fu Carlo	8	—	9,50	17,50
5	Gallici Luigi di Giulio	8,16	0,20	8,75	17,11
6	Carnabuci Eugenio di Giuseppe	7	0,27	9,50	16,77
7	Numerico Ovidio fu Bernardo	8	—	8,75	16,75
8	Martellotta Davide di Giovanni	8,50	0,20	8	16,70
9	Basile Francesco Saverio di Cesare	7	—	9,50	16,50
10	Buonamano Marcello di Salvatore	8	0,27	8	16,27
11	Brai Rinaldo di Michele	8	—	8,25	16,25
12	Isaja Pietro fu Agatino (coniugato)	7	—	9	16
13	Pistone Nerio di Felice	7	—	9	16
14	Cavarra Romolo di Giacomo	7,66	0,23	8	15,89
15	Massa Romualdo di Ignazio (nato 13-1-1911).	7,33	—	8,50	15,83
16	Sorrentino Marcello di Alfredo (nato 11-3-1912).	7,33	—	8,50	15,83
17	Giuffrida Santo di Antonino	7,33	0,20	8,25	15,78
18	Amati Antonio di Pasquale	7	—	8,75	15,75
19	Marinucci Francesco di G. Battista	8	0,23	7,50	15,73
20	Napolitano Achille di Michele	7,66	0,23	7,75	15,64
21	Modica Domenico di Antonino (nato 8-3-1909).	7,50	—	8	15,50
22	Franchi Assuero fu Angelo (nato 24-11-1912).	7,50	—	8	15,50
23	Caruso Giovanni fu Luigi	7,08	—	8,25	15,33
24	Conti Vittorio di Nicola	7,50	0,27	7,50	15,27
25	Casano Giuseppe fu Luigi	7	—	8,25	15,25
26	Farina Antonio di Vincenzo	7,16	—	8	15,16
27	Gangemi Domenico di Michele	7,33	0,20	7,50	15,03
28	Gualerzi Marco di Orlando	7,66	0,23	7	14,89
29	Cerboni Antonio di Arnaldo (Reduce operazioni militari A. O. I.).	7	—	7	14
30	Maniglio Alberto fu Francesco	7,50	—	6	13,50
31	Hannau Sergio di Carlo	7,16	0,20	6	13,36

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 e tenute presenti le disposizioni preferenziali relative agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, nei confronti del candidato sig. Cerboni Antonio, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti:

1. Martelli Cesare
2. Forte Paolo
3. Lattari Francesco
4. Poppi Roberto
5. Gallici Luigi
6. Carnabuci Eugenio
7. Numerico Ovidio
8. Martellotta Davide
9. Basile Francesco Saverio
10. Buonamano Marcello
11. Brai Rinaldo
12. Isaja Pietro
13. Pistone Nerio
14. Cerboni Antonio

Sono dichiarati idonei i signori:

1. Cavarra Romolo
2. Massa Romualdo
3. Sorrentino Marcello
4. Giuffrida Santo
5. Amati Antonio
6. Marinucci Francesco
7. Napolitano Achille
8. Modica Domenico
9. Franchi Assuero
10. Caruso Giovanni
11. Conti Vittorio
12. Casano Giuseppe
13. Farina Antonio
14. Gangemi Domenico
15. Gualerzi Marco
16. Maniglio Alberto
17. Hannau Sergio

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(4040)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 12 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni:

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; 13 dicembre 1933, n. 1706 e R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 luglio 1934, n. 1176 e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri, nonchè il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 12 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'A. O., per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui allo art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O. presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti, dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai Prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda dell'età, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta la iscrizione al P.N.F.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura penale;

2° dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale; nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi della esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° diritto civile e commerciale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre, sull'antropologia criminale, sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, sulle seguenti leggi speciali:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° legge e regolamento sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

6° testo unico della sanità pubblica;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale pei minorenni.

A parità di votazione avrà diritto a preferenza il candidato fornito di diploma della Scuola di perfezionamento di diritto penale esistente presso la Regia università di Roma.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O., agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfeziona-

mento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede dove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937 n. 1033.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione C., per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (Scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 400, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 9 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4085)

Concorso a 8 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, numero 1706; R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 luglio 1934, n. 1176; e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n 1172 e 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri; il R decreto 28 novembre 1933, n. 1554, nonchè il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 luglio 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 297;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 8 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica) o della R. Scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 1 lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per l'A. O. e per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra, per l'A. O. o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o per operazioni in A. O. dovranno dimostrare la loro qualità con

certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra; i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per la causa nazionale fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

In entrambi i casi i certificati saranno legalizzati dal Prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P.N.F. ai Fasci giovanili od ai Gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà esse rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da un certificato redatto, su carta legale rilasciato dalla Segreteria dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso, nè coloro che in precedenti due concorsi per ammissione nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena siano stati dichiarati non idonei.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta la iscrizione al P.N.F.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, e 5 del precedente articolo 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi della prima prova d'esame.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*: gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2° nozioni di economia politica e scienze delle finanze;
3° ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, specialmente carceraria, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi almeno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497. Essi conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di

cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C.*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (Scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spesa dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350 salvo le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi.

(4083)

Concorso a 10 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 236 e 4 aprile 1935, n. 497 sull'ordinamento del personale dei Riformatori;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, nonchè il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di patente di abilitazione ad insegnamento elementare o titolo equipollente, ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936, ed è elevato a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale, per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di 4 anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'A. O. o della causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) si cumula con quella di cui alla lettera *B*, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione purchè non si superino i 45 anni.

La condizione di limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P. N. F.

La condizione del limite di età non è richiesta neppure per coloro che si trovino nel caso di cui all'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali dei circondari in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra e per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari, od ai Fasci giovanili, secondo l'età, nonchè la data di iscrizione.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Ove trattasi di iscrizione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal Segretario Federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del P. N. F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso per l'impiego di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente dcreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda nè si ammettono riferimenti ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto della domanda presentata dopo il termine stabilito, od insufficientemente documentata.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;
2) nozioni elementari di diritto costituzionale;
3) elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, specialmente carceraria, di legislazione in genere per la prevenzione della deliquenza minorile; nonchè sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Balilla e dell'Opera Maternità ed Infanzia; di geografia fisica e politica, particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli ex combattenti della guerra 1915-1918, e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777 e nel Regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Essi frequenteranno in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sosterranno l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497 e conseguiranno la nomina ad istitutore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ivi compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad istitutore aggiunto, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo istitutore compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Le R. procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione C per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spesa dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salvo le riduzioni e l'aumento di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4084)

Concorso pel conferimento di 2 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e n. 3084 e 13 dicembre 1933, n. 1706, R. decreto-legge 20 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; 21 agosto 1937, n. 1542;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541, 25 marzo 1923, n. 867 e 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, e 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di due posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo A).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno o dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali o per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Essi debbono, alla data del presente decreto, non avere superato l'età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'A. O., per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, o nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'A. O. o per la causa nazionale.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè non si superino i 45 anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle procure del Re del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre i trenta giorni successivi all'ultimo stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) attestato di buona condotta, morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione fisica ed è immune da difetti o imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per l'A. O. produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia.

f) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento, e così anche, nel caso contrario, se non abbia frequentato il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per le operazioni in A. O., presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti in genere dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 dicembre 1933.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

g) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio se non sia provvisto di libretto ferroviario personale;

l) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda l'età nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta bollata.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui si tratta.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 5.

I documenti indicati alle lettere *c*) ed *e*) debbono essere debitamente legalizzati.

I concorrenti che già appartengono, come funzionari di ruolo, all'Amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 3 insieme a copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui alla lettera *l*).

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi concorrenti riusciti idonei in ordine di merito, salvo le preferenze di cui ai comma seguenti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di un assegno di L. 800 mensili, da ridursi alla metà per coloro che presteranno servizio nel luogo del loro domicilio, nonchè delle aggiunte di famiglia in quanto sussistano le condizioni prescritte, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Anche lo stipendio sarà assoggettato alle varianti di cui ai citati Regi decreti.

Alla riduzione del 12 per cento è sottoposta anche l'indennità di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1380.

Essi dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi calcolabili agli effetti del servizio di prova e sostenere l'esame delle materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Successivamente se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a medico assistente (grado XI, gruppo *A*), con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre l'indennità di servizio attivo e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Ai vincitori compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe, dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spesa dello Stato).

I vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a medico assistente, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

I vincitori del concorso che siano già impiegati di ruolo dello Stato conservano lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, nonchè il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(4082)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.